



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/02/2010

=====

ADDI' 05/02/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - DI LIEGRO - DI STEFANO - SCALIA - TIBALDI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 78

Oggetto:

Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di pozzolana sita in localita' "Riserva Nuova" nel territorio del Comune di Aprilia (LT), a favore della società S.A.C.E.R. Srl.



78

- 5 FEB. 2010 *me*

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di pozzolana sita in località "Riserva Nuova" nel territorio del Comune di Aprilia (LT), a favore della società S.A.C.E.R. Srl

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Piccola Media Impresa Commercio e Artigianato,

VISTA l'istanza 15 aprile 2002 della S.A.C.E.R. Srl, con sede a Roma, Via della Fanella n. 40, diretta ad ottenere l'autorizzazione per anni SETTE all'apertura di una nuova cava di pozzolana in località "RISERVA NUOVA" nel territorio del Comune di APRILIA (Latina), su terreni di cui la società ha piena disponibilità, (contratto di affitto stipulato con il sig. Giuseppe Piras, registrato all'Ufficio del Registro di Roma al n. 11899 del 4 luglio 2002) per una superficie complessiva di Ha 7.71.00 circa, con l'allegata documentazione di cui all'art. 7 della L.R. 6 dicembre 2004 n. 17 e relativo regolamento di attuazione;

VISTA la L.R. n. 17/2004, ed in particolare gli articoli 30 e 31 che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni di cava nuova, nelle more dell'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 474 del 18 novembre 1998, pubblicata sul BURE del 30 dicembre 1998 che disciplina il riconoscimento dell'interesse socio economico sovracomunale;

VISTA l'attestazione rilasciata dall'Ufficio Condono Edilizio - PRG - Vincoli del Comune di Aprilia con nota n. 58039/6482 del 3 dicembre 2008, da cui emerge la compatibilità urbanistica dell'intervento nonché la presenza di vincolo idrogeologico su tutta l'area (R.D. 3267 del 30 dicembre 1923);

VISTA la nota n. 7024 dell'11 ottobre 2002 del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Latina, dalla quale risulta che l'area è sottoposta a vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/23, non risulta costituita da bosco, né olivetata e non è stata percorsa da incendi;

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Territorio n. 67 del 27 gennaio 2003 che autorizza ai soli fini del vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/23 l'attività estrattiva;

VISTA la nota n. 11475 del 18 luglio 2002 della Soprintendenza Archeologica per il Lazio, con la quale si dichiara che le aree da adibire ad attività estrattiva sono prive di vincolo archeologico e si richiede di effettuare sondaggi preventivi;

VISTA la pronuncia di Verifica ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 espressa dalla Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile Area Valutazione di Impatto Ambientale con nota protocollo n. AM/19629/MC del 27 giugno 2002, che esclude l'opera dal procedimento di V.I.A.;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Dipartimento Economico e Occupazionale Direzione Regionale Attività Produttive della Regione Lazio con nota protocollo n. 35005 del 31 marzo 2004, che ha aggiornato l'importo della polizza fidejussoria, prevista dal Comune nello schema di convenzione, stabilendo un deposito cauzionale di euro 530.796,00 (euro

78 = 5 FEB. 2010 *OR*

cinquecentotrentamilasettecentonovantasei/00) a garantire le opere di ripristino ambientale di ciascuno dei tre lotti di coltivazione in cui è suddivisa l'area di cava;

CONSIDERATO che sulla base di oggettive valutazioni, così come previsto dagli articoli 30 e 31 della L.R. 17/2004, sussiste il preminente interesse socio economico sovracomunale all'apertura della nuova cava, espresso dalla Direzione Regionale Attività Produttive con relazione in data 14 aprile 2003;

CONSIDERATO che l'istanza 15 aprile 2002, con tutti gli allegati di rito, ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive nella seduta n. 12 del 15 aprile 2003 e che la stessa ha espresso giudizio positivo alla realizzazione del progetto;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 19 dicembre 2006 presso l'Assessorato Regionale Piccola Media Impresa Commercio e Artigianato, corredato dai pareri espressi in tale sede dagli Enti intervenuti;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. C0494 del 4 marzo 2008 assunta dal Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale con la quale si sono conclusi i lavori della Conferenza dei Servizi e al tempo stesso si è determinato di adottare provvedimento finale positivo per la definizione dell'istanza di apertura della nuova cava di pozzolana in località Riserva Nuova nel territorio del comune di Aprilia;

VISTO il parere vincolante espresso della V Commissione Consiliare Permanente Ambiente e Cooperazione tra i popoli nella seduta del

VISTO il parere vincolante espresso della X Commissione Consiliare Permanente Piccola e Media Impresa Commercio e Artigianato nella seduta del

CONSIDERATO che è decorso il termine di cui all'art. 88, comma 2, del Regolamento del Consiglio Regionale;
RITENUTO che il presente provvedimento non è soggetto a procedura di concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

1. La S.A.C.E.R. Srl, con sede a Roma, Via della Fanella n. 40, è autorizzata, ai fini della L.R. n. 17/2004, ad esercire per anni SETTE la cava di pozzolana in località "RISERVA NUOVA" del territorio del Comune di APRILIA (Latina), sui terreni di cui in premessa e dei quali ha piena disponibilità ai fini estrattivi (foglio 96 particelle 332, 333/p, 334/p, 335, 336 e 341 già individuate al foglio 96 come particelle 29, 30/p, 31/p, 147/p, 149, 150/p, 151/p, 152/p), per una superficie complessiva di ha 7.71,00 circa.
2. Prima di iniziare i lavori di scavo, la S.A.C.E.R. Srl dovrà:
 - a) ottenere da parte della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli il rinnovo dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico citata in premessa;
 - b) comunicare, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori alla Soprintendenza Archeologica per il Lazio per consentire i sondaggi preventivi richiesti;
 - c) sottoscrivere la predisposta convenzione con il Comune di APRILIA (Latina), dopo aver costituito a favore dello stesso una polizza fidejussoria di euro 530.796,00 (euro



cinquecentotrentamilasettecentonovantasei/00) a garanzia del recupero ambientale di al termine dei lavori di scavo di ogni singolo lotto (di tre) in cui può essere suddiviso il piano di coltivazione così come previsto dall'art. 14 della L.R. 17/2004. Tale polizza fideiussoria dovrà essere opportunamente aggiornata dal Comune di Aprilia, almeno ogni 3 anni, secondo il Prezziario Regionale assunto come base di calcolo per la determinazione dell'importo della polizza vigente alla data dell'autorizzazione;

d) trasmettere copia della citata convenzione e della polizza fideiussoria sottoscritta, all'Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria presso la Direzione Regionale Attività Produttive (Roma - via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7), unitamente alla denuncia di esercizio prevista dall'art. 24 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, sulla polizia delle miniere e delle cave.

3. L'area autorizzata, distinta dalle particelle 332, 333/p, 334/p, 335, 336 e 341, è quella delineata con linea contigua rossa così come indicato nella tav. A1 Tavola di Inquadramento.
4. L'attività estrattiva dovrà procedere, suddivisa in tre lotti di coltivazione, secondo quanto previsto nel piano approvato ed i lavori di recupero ambientale dell'area di cava dovranno essere eseguiti contestualmente all'avanzamento degli scavi.
5. La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava, e potrà essere modificata o integrata ove la Soprintendenza Archeologica competente ritenesse necessario impartire nuove disposizioni.
6. Il piano di coltivazione della cava potrà essere variato per accertare situazioni di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. n. 128/1959 sulla polizia delle miniere e delle cave), derivante da imprevisti geologici e petrografici.
7. La S.A.C.E.R. Srl, nell'esercire l'attività di cava, dovrà osservare il piano di coltivazione e di ripristino ambientale, allegato all'istanza 15 aprile 2002 e successive integrazioni e modifiche, così come previsto dagli elaborati, vistati dal Direttore della Direzione Regionale Attività Produttive e di seguito elencati:
 - Allegato 0: Struttura ed indice generale del progetto;
 - Allegato 1: Relazione tecnica;
 - Allegato 1.1: Documentazione amministrativa allegata al progetto;
 - Allegato 2: Elaborati grafici:
 - tavola A1: tavola di inquadramento;
 - tavola C1: planimetria stato attuale;
 - tavola C2: planimetria di fondo cava;
 - tavola C3: planimetria stato finale;
 - tavola C4: sezione;
 - tavola C5: fase intermedia;
 - tavola D1: planimetria finale con riambientamento eseguito;
 - Allegato 3: Documentazione fotografica e simulazione post operam;
 - Allegato 4: Studio di impatto ambientale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
 IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 15 FEB. 2010

